

Oggetto: **Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere in appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n° 257/12/01 del 18.06.01 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n° 12 che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquidato a favore del ricorrente la somma di lire 540.000 (euro 278,89) relativamente al ricorso avverso l'avviso di liquidazione n° 5007/00 in materia di I.C.I.;

- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 4 e 153 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza n° 257/12/01 del 18.06.01 della Commissione Tributaria Provinciale sez. n° 12 che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquidato a favore del ricorrente la somma di lire 540.000 (euro 278,89) relativamente al ricorso avverso l'avviso di liquidazione n° 5007/00 in materia di I.C.I..
- 2)Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nell'ambito delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità comprese tra il 1993 e il 1997, il Settore Tributi ha emesso e notificato avviso di liquidazione n. 5007/2000 nei confronti del Sig. Picerno Michele avente ad oggetto il mancato versamento dell'acconto e del saldo I.C.I. per l'anno 1997.

Avverso il suddetto provvedimento il destinatario dello stesso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano senza peraltro aver, né preventivamente né contemporaneamente, inoltrato richiesta di revoca dell'avviso di liquidazione all'Ufficio impositore.

Pertanto l'Ufficio, venuto a conoscenza della parziale regolarità del versamento effettuato dal ricorrente solo attraverso l'atto di ricorso, provvedeva immediatamente all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.

Il provvedimento di revoca veniva quindi portato a conoscenza sia della Commissione Tributaria adita, contestualmente alla richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, sia del contribuente attraverso la spedizione allo stesso del provvedimento di annullamento dell'avviso di liquidazione in oggetto.

La Commissione Tributaria provinciale di Milano Sez. n. 12, con sentenza n. 257/12/01 del 18.06.2001 depositata in data 04.03.2002, avendo preso atto della revoca del provvedimento impugnato, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, applicando incomprensibilmente il principio della soccombenza, liquidava a favore del ricorrente la somma di lire 540.000 (euro 278,89) di cui lire 40.000 (euro 20,66) per spese, oltre gli oneri accessori.

Con riguardo a quest'ultima statuizione si rileva come l'applicazione di tale principio non trovi riscontro in alcuna delle precedenti controversie tributarie in cui il Comune di Sesto San Giovanni è stato parte ed aventi ad oggetto questioni attinenti l'Imposta Comunale sugli Immobili.

Quindi la decisione di cui sopra rappresenta una deroga evidente ad una linea consolidata che vede applicato il principio della compensazione delle spese non solo in tutte le controversie concluse per

cessazione della materia del contendere, ma anche in quelle risolte a favore del Comune. Tale principio è peraltro specificatamente evidenziato con valenza prescrittiva nell'art. 46 co.3 del D.Lgs. 546/92, secondo il quale "Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate".

Si fa inoltre presente come tale interpretazione abbia riscontri proprio nella giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, mentre il principio prescritto dall'art. 46 co. 3 D.Lgs.546/92 ha precedentemente trovato conferma in pronunce della Corte Costituzionale. Per tali motivi si propone di deliberare l'autorizzazione al Sindaco o Suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Sesto San Giovanni, lì 10/05/2002

IL FUNZIONARIO
(Dott. Onofrio Venezia)